



REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

Roma, 21 agosto 2010

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Si pubblica normalmente il 7, 14, 21 e 28 di ogni mese  
Registrazione: Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

*Modalità di abbonamento e punti vendita:*

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Ufficio Bollettino Ufficiale, Tel. 06-51685250 - 06-51685074.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

## Riproduzione anastatica

### PARTE I

#### LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2010, n. 3.

Assestamento del bilancio annuale a pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio ..... Pag. 3

## **PARTE I**

### **LEGGI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2010, n. 3.

**Assestamento del bilancio annuale a pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio.**

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

**ha approvato**

**LA PRESIDENTE DELLA REGIONE**

**promulga**

**la seguente legge:**

#### **SOMMARIO**

**Art. 1 Disposizioni varie**

**Art. 1, commi da 1 a 2 – Approvazione dell'assestamento del bilancio**

**Art. 1, comma 3 – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata**

**Art. 1, comma 4 – Variazioni allo stato di previsione della spesa**

**Art. 1, comma 5 – Aggiornamento degli elenchi allegati al bilancio di previsione**

**Art. 1, comma 6 – Copertura disavanzo finanziario 2009**

**Art. 1, comma 7 – Autorizzazione a contrarre mutui o prestiti per nuovi investimenti**

**Art. 1, comma 8 – Livello massimo di ricorso al mercato finanziario**

**Art. 1, comma 9 – Autorizzazione a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per la copertura del disavanzo finanziario**

**Art. 1, comma 10 – Perenzione amministrativa**

**Art. 1, commi da 11 a 15 – Istituzione Agenzia regionale del turismo. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale**

**Art. 1, comma 16 – Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 (Interventi a sostegno della famiglia)**

**Art. 1, comma 17 – Modifica alla legge regionale 14 gennaio 1987, n. 9 concernente interventi in favore delle cooperative integrate**

**Art. 1, commi da 18 a 26 - Disposizioni per l'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private**

**Art. 1, comma 27 – Modifica alla legge regionale 15 marzo 1973, n. 6 (Funzionamento dei gruppi consiliari)**

**Art. 1, comma 28 – Modifica alla legge regionale 6 novembre 2006, n. 15 (Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati)**

**Art. 1, commi da 29 a 33 – Programma straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici**

- Art. 1, comma 34 – Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione)**
- Art. 1, comma 35 – Modifica alla legge regionale 30 marzo 1992, n. 29 (Nome per l’attuazione del diritto allo studio)**
- Art. 1, commi da 36 a 37 – Interventi per contrastare il fenomeno dello stalking**
- Art. 1, comma 38 – Modifica all’articolo 63 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, relativo ad interventi deliberati e non attivati attraverso il ricorso a mutuo presso la Cassa depositi e prestiti**
- Art. 1, comma 39 – Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 (Comitato regionale per i lavori pubblici)**
- Art. 1, comma 40 – Modifica all’articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo alla disciplina per l’ammissione ai benefici previsti dalla legislazione regionale**
- Art. 1, comma 41 – Modifiche all’articolo 282 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, relativo alla determinazione provvisoria del costo di costruzione per l’edilizia agevolata**
- Art. 1, comma 42 – Modifica all’articolo 33 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15, relativo alle procedure per il finanziamento di opere pubbliche**
- Art. 1, commi da 43 a 45 – Oneri istruttori relativi a varianti urbanistiche introdotte con accordi di programma e collegi di vigilanza**
- Art. 1, commi da 46 a 47 – Borse di studio ai figli di lavoratori in cassa integrazione o in mobilità**
- Art. 1, commi da 48 a 50 – Iniziative a favore dei malati di sclerosi multipla per il trattamento di angioplastica dilatativa**
- Art. 2 Misure per il rispetto del patto di stabilità interno**
- Art. 3 Misure per garantire l’equilibrio economico-finanziario**
- Art. 4 Approvazione dei bilanci degli enti**
- Art. 5 Rinnovo della convenzione ACI per la riscossione delle tasse automobilistiche**
- Art. 6 Modifica all’articolo 15 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale) e successive modifiche**
- Art. 7 Recupero delle somme non utilizzate dalle società a partecipazione regionale**
- Art. 8 Riordino del sistema regionale delle partecipazioni societarie**
- Art. 9 Riordino delle partecipazioni regionali ad associazioni ed ad altri enti privati**
- Art. 10 Riordino delle agenzie regionali di cui alla legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 54 dello statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti)**
- Art. 11 Misure per i casi di inidoneità alla mansione specifica**
- Art. 12 Assistenza continuativa e neuro-riabilitazione a domicilio in favore di pazienti affetti da tumori cerebrali**
- Art. 13 Disposizioni in materia di sport**
- Art. 14 Partecipazione della Regione alla fondazione “Museo della Shoah”**
- Art. 15 Programma di interventi straordinari in materia di pendolarismo e mobilità integrata e sostenibile**

**Art. 16 Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale e successive modifiche**

**Art. 17 Entrata in vigore**

**Art. 1  
(Disposizioni varie)**

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 27 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione), con la presente legge è approvato l'assestamento del bilancio regionale per l'esercizio 2010.

2. Ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 25/2001, sulla base delle definitive risultanze contabili, sono aggiornati:

- a) l'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 2009;
- b) il disavanzo finanziario riferito all'esercizio 2009;
- c) l'ammontare della giacenza di cassa riferito all'inizio dell'esercizio 2010;
- d) l'ammontare delle iscrizioni di bilancio volte a ricondurre il bilancio regionale in equilibrio.

3. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella "A" – Entrata.

4. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella "B" – Spesa.

5. Gli elenchi allegati al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 si intendono aggiornati in conformità alle variazioni ed ai riferimenti recati dalla presente legge e relative tabelle annesse.

6. Alla copertura del disavanzo finanziario riferito all'esercizio 2009 pari ad euro 5.810.833.378,68 si provvede mediante la dismissione dei beni patrimoniali per un importo di euro 720.000.000,00 e mediante la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per un importo di euro 5.090.833.378,68.

7. L'autorizzazione a contrarre mutui o prestiti per interventi finalizzati ai nuovi investimenti è pari ad euro 1.341.583.520,73 in diminuzione per un importo di euro 169.888.456,01 rispetto a quanto approvato con la legge regionale 24 dicembre 2009, n. 32 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2010).

8. Il livello massimo di ricorso al mercato finanziario, risultante della somma tra il disavanzo relativo alle spese di investimento finanziato con l'indebitamento di cui al comma 6 e l'importo totale dei mutui o dei prestiti obbligazionari di cui al comma 7, è pari ad euro 6.432.416.899,41 in aumento per un importo di euro 2.167.582.581,49 rispetto a quanto stabilito dall'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2009, n. 31 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010).

9. E' autorizzata la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo pari ad euro 5.090.833.378,68 di cui al comma 6, finalizzato al formale riequilibrio conseguente all'iscrizione del disavanzo per investimenti relativo all'esercizio 2009.

10. In materia di perenzione amministrativa sono confermate, per l'esercizio finanziario 2010, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 (Assestamento e variazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2007).

11. L'articolo 12 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche) è sostituito dal seguente:

"Art.12  
(Agenzia regionale del turismo)

1. Ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto e nel rispetto delle norme generali previste nella legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti) è istituita l'Agenzia regionale del turismo, di seguito denominata Agenzia.

2. L'Agenzia è preposta allo svolgimento di attività tecnico-operative di interesse regionale in materia di turismo a supporto delle finalità di cui alla presente legge e nel rispetto degli indirizzi, delle direttive e dei programmi della Regione e, in particolare, sentita la competente commissione consiliare:

- a) promuove l'offerta turistica in Italia e all'estero;
- b) realizza campagne promozionali e azioni di comunicazione di interesse regionale;
- c) organizza e partecipa a fiere e manifestazioni turistiche e non, al fine di promuovere il territorio e le varie offerte regionali;
- d) fornisce supporto e assistenza tecnica alla struttura regionale competente in materia di turismo per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali nonché all'Osservatorio regionale del turismo di cui all'articolo 20;
- e) svolge attività di monitoraggio e supporto alla valutazione dell'impatto delle politiche sul turismo.

3. Il direttore dell'Agenzia è nominato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 53, comma 2, dello Statuto, su proposta congiunta degli assessori regionali competenti in materia di turismo e organizzazione e personale ed è scelto tra i soggetti iscritti nel ruolo del personale dirigente della Regione ovvero tra esperti e professionisti esterni all'amministrazione regionale, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea;
- b) comprovata professionalità ed esperienza in materia turistica e nella direzione di organizzazioni complesse.

4. L'incarico di direttore è conferito per un periodo non superiore a cinque anni. Ai sensi dell'articolo 53, comma 2, dello Statuto e dell'articolo 39, comma 4, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2005) e successive modifiche, l'incarico del direttore cessa di diritto il novantesimo giorno successivo all'insediamento della nuova Giunta regionale, salvo conferma da parte di quest'ultima. La Giunta regionale può revocare l'incarico nei casi previsti dagli articoli 20 e 24 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche.

5. In coerenza con le previsioni dell'articolo 11 della l.r. 6/2002 e del titolo III, capo I, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche, il sistema organizzativo dell'Agenzia è definito dal direttore con specifico regolamento di organizzazione, in conformità alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 1/2008. Entro trenta giorni dalla nomina il direttore predispone la proposta di regolamento di organizzazione e la

trasmette ai direttori dei dipartimenti e delle direzioni regionali competenti in materia di turismo e organizzazione e personale, ai fini della predisposizione della deliberazione della Giunta regionale di adozione del regolamento stesso, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di turismo, di concerto con l'assessore regionale competente in materia di organizzazione e personale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria e, da ultimo, la competente commissione consiliare.

6. Il controllo strategico dell'attività dell'Agenzia è effettuato secondo quanto previsto dall'articolo 30 del r.r. 1/2002 e successive modifiche. Il controllo di gestione e la valutazione del direttore dell'Agenzia è effettuato secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente per il direttore regionale.

7. Ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 1/2008 la Giunta regionale esercita il controllo e la vigilanza nei confronti dell'Agenzia. A tal fine la Giunta regionale può acquisire dall'Agenzia provvedimenti, atti e qualsiasi informazione utile e può disporre ispezioni e controlli. In particolare la Giunta regionale:

- a) esercita il potere sostitutivo nei confronti del direttore in caso di inerzia, ritardo o grave inosservanza degli indirizzi e delle direttive, tali da determinare pregiudizio per l'interesse pubblico, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed a seguito dell'inutile decorso del termine stesso, attraverso la nomina di un commissario ad acta;
- b) esercita il potere di annullamento degli atti del direttore, esclusivamente per motivi di legittimità, previa diffida a provvedere entro un congruo termine ed a seguito dell'inutile decorso del termine stesso.

8. Le risorse finanziarie dell'Agenzia sono costituite da:

- a) un fondo stanziato nell'UPB B43;
- b) i proventi derivanti dalle attività svolte a favore di enti locali e di altri enti pubblici ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 1/2008;
- c) eventuali specifici finanziamenti disposti dall'Unione europea, dallo Stato o dalla Regione.

9. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applica quanto previsto dalla l.r. 1/2008.”.

12. Gli articoli 13 e 59 bis della l.r. 13/2007 e i commi 1 e 3 dell'articolo 38 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008 - art. 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25) sono abrogati.

13. Il Presidente della Regione ovvero l'assessore competente in materia di turismo da lui delegato sono autorizzati a porre in essere le iniziative necessarie per la messa in liquidazione dell'Agenzia regionale per la promozione turistica di Roma e del Lazio S.p.A..

14. I riferimenti contenuti nella l.r. 13/2007 relativi all'Agenzia regionale per la promozione turistica di Roma e del Lazio S.p.A. sono da intendersi riferiti all'Agenzia regionale del Turismo di cui all'articolo 12 della l.r. 13/2007, come modificato dal comma 11.

15. Agli oneri relativi alle spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attività dell'Agenzia di cui al comma 11 si provvede mediante gli appositi capitoli nell'ambito dell'UPB B43.

16. Alla legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 (Interventi a sostegno della famiglia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

“2. I membri dell'Osservatorio sono nominati, ai sensi dell'articolo 41, comma 8 dello Statuto, dal Presidente della Regione, che individua, altresì, il presidente, scegliendolo tra i membri dell'Osservatorio stesso.”;

b) l'articolo 11 è abrogato.

17. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 9 (Interventi regionali in favore delle cooperative integrate. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1981, n. 11) e successive modifiche le parole: "entro un anno dall'effettiva erogazione degli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'effettiva erogazione degli stessi".

18. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e successive modifiche, in materia di accreditamento istituzionale definitivo, le strutture sanitarie e socio-sanitarie private provvisoriamente accreditate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro il termine del 10 dicembre 2010, presentano alla Regione nuova domanda di conferma dell'autorizzazione all'esercizio nonché la domanda di accreditamento istituzionale definitivo, esclusivamente attraverso l'utilizzo di una piattaforma applicativa informatica messa a disposizione da LAit S.p.A., secondo modalità stabilite con apposito provvedimento amministrativo, da pubblicarsi sul BUR.

19. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie private che sono state oggetto di intese di riconversione ratificate con decreto del Commissario ad acta per il Piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario, qualora non ancora operanti a seguito della riconversione e in possesso dei requisiti previsti per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture o attività riconvertite, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, operano in regime di provvisorio accreditamento. Le stesse devono, comunque, presentare domanda di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo con le medesime modalità e negli stessi termini previsti nei commi da 18 a 26.

20. Le domande di autorizzazione all'esercizio devono essere corredate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare o del legale rappresentante circa la rispondenza ai requisiti stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche e contenere gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività.

21. Le domande di accreditamento istituzionale definitivo devono essere corredate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare o del legale rappresentante circa la rispondenza ai requisiti ulteriori previsti per l'accREDITAMENTO ovvero da atto unilaterale d'obbligo ad adeguare le strutture nei termini definiti con il provvedimento di individuazione dei requisiti ulteriori. La domanda di accREDITAMENTO deve, altresì, indicare gli estremi dell'eventuale provvedimento attestante l'accREDITAMENTO provvisorio e le attività per le quali è stato concesso ovvero delle convenzioni o di altro titolo per l'accREDITAMENTO transitorio previsto dall'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

22. La corretta presentazione nei termini delle domande e della documentazione di cui ai commi dal 18 al 21 costituisce titolo per l'accREDITAMENTO istituzionale definitivo, condizionato alla verifica di cui ai commi 23 e 24, a decorrere dalla data di cui al citato articolo 1, comma 796, lettera t), della l. 296/2006 e successive modifiche. Il riconoscimento dell'accREDITAMENTO avviene mediante l'adozione, entro il termine del 31 dicembre 2010, di apposito provvedimento amministrativo e ha validità per il periodo previsto dall'articolo 16, comma 5 della l.r. 4/2003.

23. Successivamente all'adozione del provvedimento di cui al comma 22, la competente direzione regionale avvia il procedimento di verifica dei requisiti richiesti

per l'autorizzazione e di quelli ulteriori previsti per l'accreditamento istituzionale.

24. Qualora dalla verifica dovesse risultare il mancato possesso dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio o dei requisiti ulteriori previsti per l'accreditamento, la Regione dispone i conseguenti provvedimenti, ivi compresa la revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento istituzionale, secondo quanto previsto dalla l.r. 4/2003.

25. La mancata presentazione delle domande di cui ai commi 18 e 19 entro il termine del 10 dicembre 2010 comporta, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la cessazione dell'accreditamento provvisorio.

26. Per la definizione dei procedimenti di accreditamento istituzionale definitivo di cui ai commi dal 18 al 25, la normativa regionale vigente in materia si applica in quanto compatibile con le disposizioni di cui ai medesimi commi, nonché con gli ulteriori provvedimenti di attuazione degli stessi.

27. Al comma 1 dell'articolo 3bis della legge regionale 15 marzo 1973, n. 6 (Funzionamento dei gruppi consiliari) e successive modifiche le parole da: "consulenze qualificate" a: "di esperti" sono sostituite dalla seguente: "collaborazioni".

28. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 15 (Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati) le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni".

29. La Regione promuove la realizzazione di interventi infrastrutturali nelle scuole attraverso l'adozione di un programma straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per l'innovazione delle strutture, di seguito denominato programma straordinario.

30. Per le finalità di cui al comma 29, la Regione concede contributi in favore dei progetti presentati dagli enti locali secondo i criteri e le modalità stabiliti con la successiva deliberazione della Giunta di cui al comma 33.

31. Agli oneri relativi al programma straordinario si provvede mediante l'implementazione del capitolo C22547 dell'importo complessivo pari ad euro 70 milioni, di cui euro 42 milioni per l'anno 2011 ed euro 28 milioni per l'anno 2012. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede ad assegnare ulteriori risorse a seguito delle economie e/o rimodulazioni derivanti dal POR FESR 2007-2013 per un importo pari ad euro 35 milioni.

32. L'articolo 23 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009) e i commi 50 e 51 dell'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio), sono abrogati. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i progetti presentati in riferimento alle suddette disposizioni sono validi ed oggetto di possibile contributo regionale, anche attraverso leggi di settore, secondo le modalità stabilite con la successiva deliberazione della Giunta di cui al comma 33.

33. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'assessore in materia di bilancio, sentita la commissione consiliare competente, con propria deliberazione definisce:

- a) le modalità di esecuzione del programma;
- b) i criteri per la presentazione dei progetti e la relativa assegnazione dei contributi, prevedendo che una quota massima non superiore al 20% degli stanziamenti destinati al programma straordinario sia utilizzata per il finanziamento di progetti presentati dagli enti locali per fronteggiare ulteriori situazioni di interesse e sicurezza pubblica;
- c) l'elenco dei progetti presentati in riferimento all'articolo 23 della l.r. 31/2008 ed ai commi 50 e 51 dell'articolo 1 della l.r. 22/2009 ammissibili di contributi.